

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
(Titoli VI del D.Lgs. 385/1993, Delibera CICR del 4/3/2003, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione)

### CREDITI DI FIRMA

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **Banca Consulia S.p.A.**

C.so Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel.: +39.02.85906.1 – Fax: +39.02.85906.2141

E-mail: [info@bancaconsulia.it](mailto:info@bancaconsulia.it)

Sito internet: [www.bancaconsulia.it](http://www.bancaconsulia.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5453 – Codice ABI: 03159

Codice Fiscale, Partita IVA e C.C.I.A.A. MI: 01733820037 – R.E.A. 1599769

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

#### Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

COGNOME:	NOME:
SEDE/UFFICIO:	
TEL.:	EMAIL:
ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI:	NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO:
QUALIFICA:	

#### CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma la Banca (garante) assume o garantisce un impegno finanziario del cliente (debitore principale), secondo le modalità e nei termini previsti dall'impegno stesso, a favore di un terzo beneficiario e adempie all'impegno assunto o garantito nel caso di inadempienza da parte del cliente.

La principale forma tecnica di credito di firma rilasciata dalla Banca è la fideiussione.

Con la fideiussione la Banca si impegna personalmente nei confronti del creditore (beneficiario), garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente (debitore principale), tramite una lettera di garanzia. Entro i termini di validità degli impegni (entro un importo massimo pattuito ed entro una certa scadenza prefissata), la Banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità alle clausole previste.

#### **Principali rischi, generici e specifici, connessi al servizio**

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento da parte della Banca a favore del beneficiario, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**Le commissioni pubblicate nel presente Foglio Informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto con i singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di usura. La Banca rispetta sempre le previsioni di usura, pertanto, nel caso specifico, uno o più voci di costo potranno essere inferiori.**

VOCI DI COSTO		
<b>COMMISSIONI E SPESE</b>	Commissione per garanzia con scadenza fino a 12 mesi <i>(calcolata sull'importo garantito, in via anticipata annua)</i>	4,00% Massimo
	Commissione per garanzia con durata superiore a 12 mesi <i>(calcolata sull'importo garantito, in via anticipata annua)</i>	5,00% Massimo
	Spese di istruttoria <span style="float: right;"><i>Euro</i></span>	1.000,00 Massimo
	Spese di rinnovo o modifica garanzia <span style="float: right;"><i>Euro</i></span>	500,00 Massimo
<b>Periodicità di addebito</b>		Annuale in via anticipata fino alla cancellazione dell'impegno
<b>Modalità di calcolo</b>		Per la durata effettiva

Spese di invio comunicazione		
▪	Invio Documento di Sintesi cartaceo <span style="float: right;"><i>Euro</i></span>	1,00
▪	Invio Documento di Sintesi online <span style="float: right;"><i>Euro</i></span>	0,00

Le suddette commissioni su crediti di firma verranno percepite in via anticipata, con periodicità annuale, per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore/beneficiario può chiedere alla Banca il pagamento dell'impegno di firma.

In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.

**Avvertenza:** le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** pro tempore vigente previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: [www.bancaconsulia.it](http://www.bancaconsulia.it).

## ESTINZIONE E RECLAMI

### Estinzione

Il credito di firma è operante fino alla data di scadenza.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

L'estinzione avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione da parte della Banca della garanzia in originale restituita. Si specifica che data la peculiarità della linea di credito, nella quale il venir meno del rischio potrebbe dipendere anche o esclusivamente dalla volontà e/o dalla collaborazione del beneficiario della/e garanzia/e, presupposto alla chiusura del rapporto è la verifica della definitiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalla Banca a valere sul presente contratto, o comunque l'estinzione in via definitiva del rischio di escussione, se del caso attraverso la acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento, e tenuto conto anche dell'eventuale possibilità che la garanzia prestata sia soggetta a reviviscenza.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo alla Banca all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari di Banca Consulia S.p.A., C.so Monforte 52, 20122 Milano, con lettera raccomandata A/R, o tramite fax al n. 02.85906.2141, o per posta elettronica all'indirizzo mail [reclami@bancaconsulia.it](mailto:reclami@bancaconsulia.it), o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Affari Legali e Societari riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Affari Legali e Societari (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il Cliente deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

**LEGENDA**

<b>Fideiussione</b>	La fideiussione è l'atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.
<b>Garanzia a prima richiesta</b>	La Banca, in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione ed entro breve termine, con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di opposizione.
<b>Beneficiario (creditore)</b>	È il soggetto a favore del quale la garanzia è emessa.
<b>Debitore principale (ovvero "Ordinante" o "Cliente")</b>	È il Cliente che incarica la Banca di emettere la fideiussione per garantire l'adempimento di un'obbligazione e sul quale la Banca si rivale nel caso di escussione della fideiussione da parte del Beneficiario.
<b>Importo garantito</b>	È la somma complessiva che la Banca che emette la fideiussione si impegna a pagare nel caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Impegni di firma commerciali</b>	Gli impegni di firma di natura commerciale sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche transazioni commerciali quali, ad esempio, la garanzia di buona esecuzione contrattuale.
<b>Impegni di firma finanziari</b>	Gli impegni di firma di natura finanziaria sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche operazioni finanziarie che possono rientrare nell'ordinaria operatività della controparte, quali gli impegni rilasciati a garanzia di acquisto di quote/partecipazioni societarie, nonché le fattispecie che non rientrano tra gli impegni di firma di natura commerciale.
<b>Escussione della garanzia</b>	In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, il terzo realizza la garanzia, chiedendo alla Banca il pagamento della somma dovuta dal cliente.
<b>Proroga</b>	Può succedere che, alla scadenza prestabilita, la ragione del rilascio della fideiussione non si sia ancora esaurita. In questo caso si rende necessaria, appunto, la proroga del documento.